



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione Ambientale
VA@pec.mite.gov.it

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it

Alla Regione Sicilia
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
sopripa@certmail.regione.sicilia.it

Alla Società LIMES 19 S.r.l.
limes19@pec.it

Oggetto: [ID: 7753] Procedura di VIA ai sensi dell'art.23 del D. lgs.152/2006 relativa al dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica con associato impianto agricolo (agrivoltaico) e delle relative opere ed infrastrutture connesse della potenza di 37.092 KWp sito nel comune di Alcamo (TP) con opere di connessione ubicate anche nel comune di Monreale (PA). Proponente Limes 19 S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole*



alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07/08/2019);

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";



VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12.02.2022 "Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – PEARS";

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.”;

CONSIDERATO che con istanza del 07/12/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 41440 del 09/12/2021 la Società proponente Limes 19 S.r.l. ha avanzato richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per il progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica con associato impianto agricolo con apiario (agrivoltaico) e delle relative opere ed infrastrutture connesse della potenza nominale massima di 37.092kW sito nel comune di Alcamo (TP) con opere di connessione ubicate nel comune di Monreale(PA);

CONSIDERATO che con nota prot. 16237 del 10/02/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 5153 del 11/02/2022 la Direzione Generale Valutazioni Ambientali dell'allora MiTE, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione della documentazione e del responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 5297 del 11/02/2022 la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha richiesto alle competenti Soprintendenze Beni Culturali e Ambientali di Palermo, e Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

CONSIDERATA la nota prot. n. 5032 del 11/03/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 10005 del 15/03/2022 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo comunicava quanto segue:

«Avendo preso visione del progetto (prot. n° 0003061 del 15.02.2022), per quanto di competenza, si osserva che il cavidotto interrato che attraversa il territorio comunale di Monreale (Pa):

Per la valenza paesaggistica: solo porzioni del cavidotto interrato attraversano aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 142 lettera "c" del D. lgs 42/04, ma tale opera, anche se ricadente in aree vincolate, è esclusa dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. 3 1/20 17 allegato A;

Per la valenza archeologica: visti l'art. 28 del D.lgs 42/04 e l'art. 25 del D.lgs 50/16, il cavidotto interrato passa in prossimità di Passo della Troia nei cui pressi è attestato un insediamento di età ellenistico-romana e arriva alla Stazione di trasformazione e Stallo di consegna in località Casa Volta di Pace che si trova a meno di un chilometro dall'insediamento di età romana presente in località Volta di Falce. Pertanto si chiede che tutti i lavori di scavo e di movimentazione terra si svolgano alla presenza e sotto la supervisione di un archeologo, che in base all'art. 25 del D.L.gs 50/2016, sia in possesso di laurea e specializzazione o dottorato di ricerca in Archeologia e che opererà in stretto collegamento funzionale con l'Unità Operativa 4 per i Beni Archeologici, cui si attesta la direzione scientifica dello scavo e la titolarità dei risultati dell'indagine archeologica, che dovrà essere



documentata in modo completo. Le spese saranno a carico della committenza. Resta inteso che la Scrivente, in esito alla sorveglianza dei lavori, si riserva di effettuare, anche in aree e a quote non previste inizialmente, ulteriori saggi, che potranno essere necessari secondo i risultati che la sorveglianza archeologica evidenzierà in itinere. Inoltre, se da detta sorveglianza dovessero emergere elementi di interesse archeologico, si procederà alla stipula di un accordo che disciplini le forme di documentazione e divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti e la produzione di edizioni scientifiche (ex art. 25 D.L. 50/2016, comma 14)»;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 9772 del 14/03/2022, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha inoltrato alla DG Valutazioni Ambientali dell'allora MiTE e al proponente una richiesta di integrazioni documentali;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1783 del 22/03/2022 la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS trasmetteva una richiesta integrazioni, comprensiva della richiesta pervenuta dal Ministero della Cultura, alla società Società Limes 19 S.r.l.;

CONSIDERATO che con nota del 28/03/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 11995 del 29/03/2022, la Società Limes 19 S.r.l. trasmetteva la documentazione integrativa limitatamente agli aspetti archeologici (Relazione di valutazione preliminare del rischio archeologico corredata di valutazione concernente le opere di connessione);

CONSIDERATO che con nota del 29/03/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 12175 del 30/03/2022 la Società Limes 19 S.r.l. trasmetteva ulteriori documenti integrativi, tra i quali l'approfondimento dello studio delle opere di mitigazione specificando con l'elaborato (SOV_studio_opere_mit_verd_rev01_signed, e Tav.14 Opere mitigazione verde_rev01_signed), le specie vegetali da impiantare e la loro disposizione lungo la fascia perimetrale;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 14099 del 13/04/2022 la Direzione Generale Archeologia, belle Arti e paesaggio ha comunicato alle competenti Soprintendenze Beni Culturali e Ambientali di Palermo e Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana l'avvenuta trasmissione da parte della società proponente della documentazione integrativa richiesta, chiedendo le valutazioni complessive in merito al progetto;

CONSIDERATO che con nota prot. 9287 del 09.05.2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 17456 del 10/05/2022, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo comunicava quanto segue:

«Avendo preso visione dell'integrazione (prot. n° 0007887 del 19.04.2022) del progetto in oggetto - fermo restando quanto già espresso con nota prot. n. 5032 dell'11.03.2022 - per quanto di competenza, si precisa che gli scavi preventivi le cui modalità e i tempi sono da concordare con

questa U.O. per i Beni archeologici - si dovranno effettuare in tutta l'area occupata dagli impianti di connessione alla RNT (cfr. fig. 2, p.7 Relazione Archeologica del 23/03/2022).»;

CONSIDERATO che con nota prot. 9742 del 11.07.2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 26451 del 14/07/2022, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani comunicava quanto segue:

«In riferimento alla nota del Ministero della Cultura del 13.04.2022, prot. n. 14099, relativa all'oggetto ed alle integrazioni della Società succitata;

VISTA la documentazione consultata nel sito del MITE dalla quale si evince l'ubicazione dell'impianto in argomento che si ubica presso i comuni di Alcamo (TP) e Monreale (PA);

VISTO il D.M. 10.09.2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTO il PP dell'Ambito 2-3 della Provincia di Trapani, adottato con D.A. n. 6683 del 29.12. 2016 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Alcamo in data 06.03.2017; rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06. 2017 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Alcamo in data 05.07. 2017;

VISTA la relazione istruttoria di quest'ufficio del 29.04 .2022 dalla quale "si evince che i terreni alle particelle succitate, nell'area suddetta, non sono interessati da evidenze/presenze/strutture di interesse archeologico", come peraltro confermato dalla VIArch della Società, ARC_rel_archeo_ e ARC_rel_archeo- rev.01 di progetto; e inoltre, "nell'area della Casa della Cutrina, n. 579_03, tav. 8.4 del PP succitato, insiste anche un'area di dispersione di frammenti di epoca greca e romana, individuata come sito n. 13 della Carta Archeologica del PP suddetto ".

CONSIDERATO che dall'esame degli elaborati pervenuti l'area d'intervento non risulta gravata da vincoli paesaggistici.

VISTO il D. Lgs. 42/2004;

questa Soprintendenza, per quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra norma di legge, CERTIFICA che le aree interessate dall'impianto non risultano, allo stato attuale, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004; tuttavia, si evidenzia che:

l'intervento in argomento occupa una vasta area ricompresa tra le diramazioni orientali del Fiume Freddo - Fosso Sirignano a Sud/Sud-Est e Fosso/Vallone Molinello ad Ovest;

nella Zona occidentale, al di là del Fosso/Vallone Molinella, a discreta distanza sono presenti i Beni Storici/Isolati: Case Piraino/Cutrina e la Casa della Cutrina, nn. 577 e 579 03, tav. 8.4 del PP succitato; in quest'ultimo insiste anche un'area di dispersione di frammenti di epoca greca e romana, individuata come sito n. 13 della Carta Archeologica del PP succitato;

il suddetto impianto, nella parte meridionale e in una porzione sud-orientale è in stretta aderenza con la fascia di rispetto del Fosso Sirignano;

buona parte della parte orientale dell'impianto è in stretta vicinanza con una diramazione della Strada Provinciale 46;

le ulteriori opere relative al suddetto impianto, denominato "Piraino, interessano e si snodano nel territorio comunale di Monreale - prov. di Palermo»;



*

CONSIDERATO che con nota acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot.n. 1771 del 21/07/2022 la Società LIMES 19 srl, trasmetteva la documentazione integrativa rispondente anche ai contenuti delle richieste della CT- PNRR-PNIEC, specificando che a seguito del mancato ricevimento delle richieste integrazioni formulate dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per un errore di indirizzo era stata richiesta una rimodulazione dei termini per la consegna delle integrazioni ai sensi dell'art. 24 c. 4 del D.L.gs. 152/2006;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3456 del 16/09/2022 la Soprintendenza Speciale per il PNRR formulava una richiesta alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani e al Dipartimento dei beni culturali e dell'identità Siciliana, chiedendo di esprimere le proprie valutazioni complessive sul progetto in argomento;

CONSIDERATO che con nota n. 12842 del 5/10/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. n. 4188 del 06/10/2022, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani comunicava quanto segue:

«In riferimento al la nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR del 16.09.2022, prot. n. 3456 - P, relativa al l'oggetto ed alle integrazioni della Società succitata;

VISTA la documentazione consultata nel Portale del MITE, insieme al le relative integrazioni introdotte fino al 20.07.2022, dal la quale si evince l'ubicazione dell'impianto in argomento che si colloca presso i Comuni di Alcamo (TP) e Monreale (PA);

VISTO il D.M. 10.09. 2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTO l'art. 3 del D.P.R.S. 1 8 luglio 2012, n. 48, Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11;

VISTO l'art. 111 del T.U. n. 1775 del 11.12.1933;

VISTO il D.P. del 10.10. 2017, pubblicato in GURS del 20. 1 O. 201 7, Parte I, n. 44;

VISTO il D.Lgs. 42/2004;

VISTO il PP dell'Ambito 2-3 della Provincia di Trapani, adottato con D.A. n. 6683 del 29.12. 2016 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Alcamo in data 06.03. 201 7; rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06. 2017 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Alcamo in data 05.07. 2017;

VISTA la relazione istruttoria di quest'ufficio del 29.04.2022 dalla quale "si evince che i terreni delle particelle succitate, nell'area suddetta, non sono interessati da evidenze/ presenze/strutture d'interesse archeologico", come peraltro confermato dalla VIArch della Società, ARC_rel_archeo_ e A RC_rel_archeo-rev.01 di progetto con valutazione preliminare non rilevante/significativa del rischio archeologico; e inoltre, "nell'area della Casa della Cutrina, n. 579_03, tav. 8.4 del PP succitato insiste anche un'area di dispersione di frammenti di epoca greca e romana, individuata come sito n. 13 della Carta Archeologica del PP suddetto".



VISTA la certificazione di questa Amministrazione, prot. n. 9742 del 11.07.2022 che evidenzia che:

l'intervento in argomento occupa una vasta area ricompresa tra le diramazioni orientali del Fiume Freddo - Fosso Sirignano a Sud/Sud-Est e Fosso/Vallone Molinello ad Ovest;

che nella parte meridionale e in una porzione sud-orientale è in stretta aderenza con la fascia di rispetto del Fosso Sirignano;

nella Zona occidentale, a discreta distanza, al di là del Fosso/Vallone Molinello, sono presenti i Beni Storici/Isolati: Case Piraino/Cotrina e la Casa della Cutrina, nn. 577 e 579 03, tav. 8.4 del PP succitato; in quest'ultimo insiste anche un'area di dispersione di frammenti di epoca greca e romana, individuata come sito n. 13 della Carta Archeologica del PP succitato;

buona parte della parte orientale dell'impianto è in stretta vicinanza con una diramazione della Strada Provinciale 46;

ulteriori opere relative al suddetto impianto, denominato "Piraino" interessano e si snodano nel territorio comunale di Monreale, prov. di Palermo";

CONSIDERATO che dall'esame degli elaborati, pervenuti con nota Ns prot. n. 5861 del 13.04.2022 che consultati nel Portale, l'area d'intervento non risulta gravata da vincoli paesaggistici e non sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

questa Soprintendenza, per quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra norma di legge, esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto dell'impianto agrivoltaico in argomento a condizione che:

- *l'impianto in questione non intervenga nella fascia di rispetto di m 150 delle diramazioni orientali del Fiume Freddo, tutelate ai sensi dell'art. 142, lettera c, del D.Lgs. 42/2004;*
- *sia ampliata a m 18,0 la fascia di mitigazione a verde nelle parti che risultano prossime alle realtà fluviali, tutelate ai sensi dell'art. 142, lettera c, del D. Lgs 42/2004, e cioè al Fosso Sirignano a Sud/Sud-Est ed al Fosso/Vallone Molinello ad Ovest, nonché lungo la viabilità/diramazione della Strada Provinciale 46.*

Per quanto riguarda la fascia di mitigazione, si chiede che venga trasmesso il progetto modificato per l'ulteriore specifica approvazione."

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha trasmesso, con nota prot. n. 7120 del 27/09/2022 acquisito dalla SS-PNRR con prot. 4270 del 07/10/2022, a questo Ministero il parere n. 63 del 16 Settembre 2022 con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS del MiTE si è espressa favorevolmente con condizioni sulla compatibilità ambientale dell'intervento, e in particolare considerata la condizione n. 5, relativa alle Misure di mitigazione e compensazione, e in particolare alla componente "flora" della fascia perimetrale proposta;

CONSIDERATO che con pec del 08/11/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot.n. 5443 del 09/11/2022 la società LIMES 19 S.r.l. trasmetteva documentazione volontaria in riscontro alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani prot. n. 12842 del 05/10/2022, con la quale si richiedeva come sopra riportato di adeguare l'ampiezza della fascia di mitigazione perimetrale ad un minimo 18.00 mt;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che con nota prot. n. 23160 del 06/12/2022 acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot.n. 6714 del 09/12/2022 la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo comunicava quanto segue:

“Avendo preso visione del Piano Operativo di Indagini Archeologiche, trasmesso con nota prot. 21951 del 22/11/2022, per quanto di competenza si esprime parere favorevole alla proposta di saggi secondo la metodologia indicata e si resta in attesa della Relazione finale comprendente le schede SAS, posizionamento topografico, sezioni e fotografie.”;

CONSIDERATO che con pec del 27/01/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot.n. 1298 del 30/01/2023, la società Limes 19 S.r.l. , comunicava alla Soprintendenza di Palermo in seguito all’approvazione del piano di saggi, l’inizio delle attività di scavo in data 01/02/2023;

CONSIDERATO che con pec del 06/02/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot.n. 1710 del 07/02/2023, la società Limes 19 S.r.l. comunicava alla Soprintendenza di Palermo l’esito negativo delle indagini svolte e l’invio della Relazione Archeologica;

CONSIDERATO il contributo del Servizio II della DG ABAP, inviato con prot. int. SS PNRR n. 1993 del 14/02/2023 che si riporta di seguito:

«In merito alle opere da collocarsi nel territorio della provincia di Trapani, a conclusione dell’istruttoria la competente Soprintendenza BB.CC.AA., con nota 12842/2022, pur specificando che nella zona occidentale sono presenti Beni Storici quali Case Piraino/Cotrina e la Casa della Cutrina, in cui insiste un’area di dispersione di frammenti di epoca greca e romana (sito n. 13 della Carta Archeologica del PP), ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto senza prescrizioni di tutela archeologica.

In merito alle opere da collocarsi nel territorio della provincia di Palermo, la competente Soprintendenza BB.CC.AA., con nota 23160/2022, presa visione del Piano Operativo di Indagini Archeologiche elaborato dal proponente, ha espresso parere favorevole alla proposta di saggi secondo la metodologia indicata, rimanendo in attesa della Documentazione archeologica.

In data 6.2.2023 il proponente ha trasmesso l’elaborato “Indagini archeologiche preventive. Relazione archeologica”, acquisito agli atti della SS-PNRR con prot. n. 1710 del 7.2.2023, redatto a seguito all’effettuazione dei n. 3 sondaggi di scavo di m 10x2 eseguiti come da suddetto Piano Indagini approvato, in cui si rappresenta l’esito archeologicamente negativo degli approfondimenti condotti.

Tutto ciò premesso e considerato, visionata la documentazione di progetto pubblicata sul sito web dell’Autorità competente e valutate le argomentazioni e le conclusioni delle Soprintendenze, per quanto di competenza, si prende atto dell’esito archeologicamente negativo emerso nell’ambito della procedura di VPIA di cui alle note 9287/2022 e 23160/2022 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà in capo al competente Ufficio regionale preposto alla tutela archeologica di richiedere, se ritenuto necessario, il controllo archeologico in corso d’opera in ragione della peculiare tipologia delle opere a realizzarsi e/o della natura dei contesti archeologici



rinvenibili, come ulteriore adempimento a tutela del contesto archeologico di riferimento. Tale eventuale prescrizione sarà contenuta nel parere a rilasciarsi da parte della Soprintendenza competente essendosi conclusa la suddetta procedura di VPIA.»;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2547 del 14/02/2023 acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot.n. 2141 del 15/02/2023, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, dava **riscontro alla trasmissione della Relazione archeologica, da parte del proponente, con esito negativo dei saggi**, comunicando quanto segue:

“Avendo preso visione della Relazione archeologica pervenuta via PEC (prot. n. 2259 del 08/02/2023), da cui si evince che i tre saggi delle dimensioni di 10x2m – realizzati nell’area della stazione elettrica di collegamento alla RTN, ricadente nel Comune di Monreale - hanno dato esito negativo, per quanto di competenza si può considerare conclusa la fase della verifica preventiva in tale area, senza ulteriori indagini. Resta inteso che, se durante i lavori dovessero emergere nuovi elementi archeologicamente interessanti, questo Ufficio si riserva di realizzare nuove indagini.

Per quanto riguarda il cavidotto interrato – che passa attraverso il territorio comunale di Monreale in prossimità di alcuni siti di interesse archeologico e per il quale, per la natura stessa del tracciato non sono stati richiesti saggi, per quanto di competenza si esprime parere favorevole a condizione che tutti i lavori di scavo e movimento terra, condotti con metodo tradizionale, si svolgano alla presenza e sotto la supervisione di un archeologo, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, il quale dovrà accordarsi costantemente con la scrivente Unità Operativa, cui si attesta la direzione scientifica dello scavo e la titolarità dell’indagine archeologica, la cui documentazione (report e apparato illustrativo) dovrà essere consegnata in modo completo preventivamente alla Soprintendenza, per la vidimazione di competenza. Tutte le spese – comprese quelle della manodopera, dei mezzi e delle attrezzature complementari ad uno scavo archeologico (cassette per conservare i reperti, sacchetti in polietilene, ecc.) - saranno a carico della committenza la quale dovrà trasmettere, a questa U.O.3, in via preliminare all’incarico, il curriculum vitae del professionista. Resta inteso che la scrivente, in esito alla sorveglianza dei lavori, si riserva di effettuare, anche in aree e a quote non previste inizialmente, ulteriori saggi, che potranno essere necessari secondo gli esiti che la sorveglianza archeologica evidenzierà in itinere. Inoltre, se da detta sorveglianza dovessero emergere elementi di interesse archeologico, si procederà alla stipula di un accordo che disciplini le forme di documentazione e divulgazione dei risultati dell’indagine, mediante l’informatizzazione dei dati raccolti e la produzione di edizioni scientifiche (ex art. 25 D.L. 50/2016, comma 14)”;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico con potenza di picco del generatore di 37.09 MWp ca. e installazione di n° 1142 inseguitori solari ad un asse (tracker orizzontali monoassiali a linee indipendenti) di tipo *grid-connected* in modalità trifase, che saranno installati a terra con struttura in acciaio e l’energia elettrica da essi prodotta verrà convogliata ai gruppi di conversione (inverter) e da questi alle cabine di trasformazione distribuite all’interno dell’area di impianto. La consegna dell’energia elettrica prodotta dall’impianto sarà vettoriata, a mezzo di un cavidotto interrato in MT, ad una nuova stazione di trasformazione MT/AT sita in c.da Volta di Falce, e da questa, a mezzo di un cavidotto interrato in AAT, ed attraverso uno stallo di consegna condiviso con altro produttore, ad una nuova stazione elettrica della RTN (impianti di rete per la connessione) da inserire in entra-esce sulla linea RTN a 220KV “Partinico-Partanna”. Il collegamento tra lo stallo di consegna e la nuova stazione RTN sarà realizzato con cavidotto interrato



in AAT. L'impianto in questione ha una distanza tra le fila di 10 m di cui 5,17 m utili. I pannelli presentano un'altezza da terra di 2,59 m punto di innesto del pannello sul palo di sostegno. L'area presenta un'estensione complessiva di circa **53 ha** di cui circa 49 ha in cui insiste il campo fotovoltaico, la cui potenza complessiva massima sarà pari a 37,09 MWp. La superficie risulta essere così ripartita: - Superficie Totale Impianto (interna alla recinzione compresa fascia tagliafuoco, parte della fascia impluvi e tare): 49,1 ha - Superficie Coltivata APV: 19,4 ha, nel computo della superficie coltivata è stata inclusa anche una quota di superficie dedicata all'apicoltura. Superficie Pannelli APV: 18,2 ha - Fascia tagliafuoco interna recinzione APV 1,5 ha - Fasce Impluvi interne ed esterne recinzione APV 2,2 ha - Fascia Arborata esterna recinzione APV 3,1 ha - Tare interne recinzione APV 8,1 ha. Ogni lotto è dotato di una recinzione in pali e rete metallica, di circa 2,50 m di altezza, e di un cancello carrabile di circa 10 m in ferro, scorrevole, con trave e pilastri in cls armato. All'interno sono previste delle strade carrabili di 5 m, per l'accesso dei mezzi, sia in fase di costruzione che di successiva manutenzione e verranno realizzate delle opere idrauliche, consistenti in cunette, tombini e tubi drenanti al fine di consentire un corretto smaltimento e deflusso delle acque meteoriche. Nella fascia perimetrale è previsto come opera di mitigazione l'impianto di specie arboree e arbustive tra le quali: *Olea europaea*; *Pistacia lentiscus*; *Phillyrea latifolia*; *Tamarix gallica*; *Tamarix africana*; *Nerium oleander*; *Chamaerops humilis*;

CONSIDERATO che il paesaggio in cui si inserisce l'impianto con le opere connesse è un paesaggio agrario prevalentemente caratterizzato dal latifondo, inteso come dimensione dell'unità agraria e come tipologia culturale, con la sua netta prevalenza di colture erbacee su quelle arboree; ancora oggi la principale caratteristica del palinsesto paesaggistico è quella di essere funzionale alla produzione agricola e di conseguenza di mantenerne la struttura accentrata attorno a nuclei rurali collinari circondati da campagne non abitate. La struttura insediativa è incentrata sui poli collinari di Partinico e Alcamo, da cui l'impianto dista circa 7 Km;

VISTO che l'impianto, completo di opere di connessione, ricade all'interno di due dei Piani Paesaggistici provinciali individuati dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale Sicilia (D.A. n. 6080 del 21/05/1999): Trapani ambiti 2 e 3 (area del campo agrovoltaiico e parte del cavidotto), adottato con D.A. 6683 del 29/09/2016, e Palermo (stazione Utente e cavidotto), il cui Piano non è ancora stato adottato;

VISTO che le opere ricadenti nella provincia di Trapani si trovano all'interno dell'**Ambito di Paesaggio n. 3 "Area delle Colline del Trapanese"**, e in particolare all'interno del

- **Paesaggio locale 18 "Fiume Freddo" art. 38 delle N.T.A.** Questo paesaggio locale comprende una vasta porzione di territorio che si sviluppa longitudinalmente dal fiume Caldo, a Nord, fino alla corona dei rilievi del Belice, a Sud, essendo delimitato a Ovest dal Fiume Gaggera, dal rilievo di monte Baronia, dai tributari del Fiume Freddo e a Est da quest'ultimo corso d'acqua.[...] In corrispondenza della Dagala di Sirignano, l'andamento del paesaggio locale compie un'ampia virata verso Est, per recuperare quello scampolo coerente di pianoro oltre il fiume, caratterizzato da ondulazioni quasi impercettibili e dallo scacchiere delle coltivazioni, cromaticamente mutevole con l'avvicinarsi delle stagioni. Di forte valore, infine, la presenza a Nord-Est delle falde meridionali di monte Bonifato fino a Pizzo



Montelongo, dove campeggiano rupi e pendii di ben maggiore dislivello e l'elemento del bosco irrompe nella percezione dello spazio;

VISTE le componenti di tutela prossime al Campo fotovoltaico, relative ai contesti:

18a. Paesaggi Fluviali (affluenti del Fiume Freddo) Livello di tutela 1. Che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;

18b. Aree di interesse archeologico Livello di tutela 1. Che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:


- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche;

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dal proponente comprensiva della documentazione integrativa;

CONSIDERATO E VALUTATO che nell'ambito della documentazione integrativa trasmessa dalla Società proponente Limes 19 s.r.l. con nota del 29/03/2022, prodotta con riferimento agli aspetti paesaggistici in riscontro alle richieste di questa Soprintendenza Speciale PNRR, così come integrata in data 08/11/2022, le opere di mitigazione, descritte in maniera differenziata per il lato prospiciente al fosso di Sirignano, per gli impluvi e per gli altri lati dell'impianto (alternanza di specie, irregolarità di andamento) non appaiono del tutto coerenti con gli elaborati grafici e fotoinserti relativi alle stesse opere. A titolo di esempio, tra le incoerenze riscontrate:

- la larghezza riportata della Fascia arborea di protezione e separazione di almeno 10 m. (pag. 10 Studio Opere di Mitigazione a Verde) non trova riscontro nella rappresentazione planimetrica (tav. 14 – Opere di mitigazione a Verde) né nei fotoinserti (v. Rendering fotografico – tavola 6);
- la profondità di 18 m. (richiesta dalla Soprintendenza di Trapani nella sopra citata nota) per i lati del campo prospicienti alle fasce di rispetto fluviali non è stata riportata con dettaglio negli elaborati grafici prodotti con le integrazioni volontarie dell'08/11/2022 (non è stato aggiornato il documento Studio Opere di Mitigazione a Verde);
- il criterio condivisibile della "prevenzione dell'omogenea sottolineatura del perimetro del campo fotovoltaico: al fine di evitare che la fascia arborea in esame venga a costituire elemento di sottolineatura uniforme della presenza dell'impianto fotovoltaico" (pag. 12 Studio Opere di Mitigazione a Verde) non risulta visibile nella rappresentazione planimetrica né nei fotoinserti;





LEGENDA

- Receptione
- Voluta in situ
- struttura sostegno pannelli PV
- Fasce arboree della larghezza minima di 10m
- IUC - Stazione di Trasmissione in progetto
- IUC - Canotto AAT a 220 kV in progetto
- Stazione di Trasmissione in progetto per altro produttore
- IUC - Stato di Consegna in progetto
- IUC - Canotto AAT a 220 kV interrato di disegno alla stazione
- IUC - Stazione di spezzamento della RTN in progetto
- IUC - Racordi DT AAT a 220 kV in progetto
- Linea esistente RTN DT AAT a 220 kV - lato di destra
- Linea esistente RTN DT AAT a 220 kV
- Cavalletto MT a 20 kV interrato
- Fasce di rispetto di 150 m dalle aperture dei fienili (D.lgs. 42/04)
- Strada Provinciale
- Fasce di rispetto di 30 m della Strada Provinciale
- Fasce di rispetto di 23 m delle file RTN
- Area d'interesse archeologico (D.lgs. 42/04)
- Fasce di rispetto di 200 m dall'area d'interesse archeologico (D.lgs. 42/04)
- Vincolo boschivo (D.lgs. 42/04)
- Fasce di rispetto di 50 m del vincolo boschivo (L.R. 18/96)
- PVI - Disasti
- Confini comunali
- Linee garantite

Fig. 3. Integrazioni volontarie 08/11/2022 – Opere in progetto su carta dei vincoli

[Handwritten mark]

PRESO ATTO delle valutazioni del progetto in argomento sopra riportate, pervenute dalle Soprintendenze BB.CC.AA. di Palermo e Trapani;

CONSIDERATO che con riferimento agli **aspetti paesaggistici** è emerso che:

- le aree in cui si prevede la realizzazione dell’impianto fotovoltaico (area del Campo), interessate anche da vegetazione e opere di mitigazione, ricadenti nel territorio della provincia di Trapani, risultano confinanti e marginalmente gravate da vincoli paesaggistici ai sensi dell’art. 142 c.1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, identificate come aree di **Livello di Tutela 1 – “Affluenti del Fiume Freddo”**, in particolare relative ai corsi d’acqua Fosso di Sirignano a sud/sud-Est e Fosso/Vallone Molinello ad Ovest; al di là di quest’ultimo sono presenti i Beni Storici isolati: Case Piraino/Cutrina e Casa della Cutrina nn. 577_03, tav 8.4 del Piano Paesaggistico sopracitato; buona parte del lato orientale dell’area dell’impianto si sviluppa in aderenza alla SP 64, coincidente con il tracciato della Regia Trazzera 48;

CONSIDERATO che tra gli **obiettivi di qualità paesaggistica del Paesaggio locale 18**, disciplinato all’art. 38 del piano paesaggistico è compreso il seguente: *“Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario; - riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico; - conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici); - salvaguardia delle testimonianze nelle aree d’interesse archeologico; - potenziamento della rete ecologica; - salvaguardia e recupero degli alvei fluviali”* ed agli **indirizzi al punto b. Paesaggio Agrario** *“Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio - valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti) - conservazione dei manufatti dell’agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l’organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico”*;

CONSIDERATO che l’impianto si inserisce in un paesaggio caratterizzato da ondulazioni quasi impercettibili e da nuclei rurali collinari, e che dagli elaborati depositati dal proponente risulta che la prevista fascia arborea perimetrale costituisce solo parzialmente un sistema di mitigazione nelle viste a distanza e di integrazione con il contesto paesaggistico, caratterizzato dalle trame storiche dei campi;

CONSIDERATO che con riferimento agli **aspetti archeologici** è emerso che:

- rispetto alle aree in cui si prevede l’impianto Fotovoltaico (area del Campo), nella zona Occidentale al di là del Fosso/Vallone Molinello insiste un’area di dispersione di frammenti di epoca greca e romana individuata come sito n. 13 della Carta Archeologica del PP della Provincia di Trapani;

*

- nelle aree in cui si prevede il cavidotto interrato in prossimità di Passo della Troia è attestato un insediamento di età ellenistico-romana, e, a meno di un chilometro dalla stazione di trasformazione e stallo di consegna in località Casa Volta di Pace si trova un insediamento di età romana, in località Volta di Falce;

CONSIDERATO che, ai sensi del D. Lgs. 199/2021, recante Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, art. 20 c. 8, lett. c-quater, l'area occupata dall'impianto, è da considerarsi tra le aree considerate idonee "Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1", in quanto non ricadente in aree sottoposte a tutela né nelle relative fasce di rispetto;

RITENUTO che, in particolare considerato il rispetto dell'autonomia speciale di cui gode la Regione Siciliana in materia di patrimonio culturale, non si può ritenere che l'eventuale autorizzazione paesaggistica di competenza delle Soprintendenze beni culturali e ambientali di Trapani e Palermo possano essere ricomprese nel concerto di questo Ministero al provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 25, c. 2 quinquies del D. Lgs. 152/2006, e che pertanto sia necessario rimettere alle competenti Soprintendenze la valutazione in merito alla necessità di ottenere per le opere in oggetto l'autorizzazione paesaggistica;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

subordinato al rispetto delle condizioni di seguito riportate:

A. Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici

1. L'area che sarà occupata dall'impianto in argomento, comprese tutte le opere connesse fuori terra, non dovrà sovrapporsi alle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 c.1, lett. c) del D.L.gs 42/2004 corrispondenti alle diramazioni orientali del Fiume Freddo (fosso di Sirignano e fosso Vallone Molinello);
2. Al fine di tutelare il paesaggio e mitigare l'impatto visivo che l'impianto genera nel tessuto agricolo-rurale a forte valenza paesaggistica è necessario che nella fase della progettazione esecutiva venga definito nel dettaglio, con elaborati grafici e foto-simulazioni con particolari di dettagli in scala adeguata alla rappresentazione un progetto paesaggistico comprensivo del disegno complessivo del campo fotovoltaico nel quale dovranno essere approfonditi:
 - 2.1. il progetto delle opere di mitigazione poste intorno al perimetro dell'impianto che abbia l'obiettivo di garantire il migliore inserimento paesaggistico con il contesto



- circostante, in particolare l'area di elevato valore del fiume Sirignano, e del fosso Vallone Molinello che costituiscono i margini sud/sud-est e ovest del progetto, assicurando inoltre un minor impatto visivo anche dalle aree sensibili panoramiche e di maggiore fruizione quali: Casa della Cutrina, Castello Ventimiglia, Monte Bonifato, C.da Dagala, nonché lungo la viabilità/diramazione della strada provinciale 64; la fascia di mitigazione in particolare dovrà essere ampliata ad almeno mt. 18,00 in particolare in corrispondenza delle parti che risultano prossime alle fasce di rispetto fluviali del fosso di Sirignano a sud/sud Est e del Fosso Vallone Molinello ad Ovest;
- 2.2. il progetto delle opere di rinaturalizzazione previste lungo i lati degli impluvi presenti nell'area del campo fotovoltaico e dei bacini d'acqua posti in aderenza, per i quali sarà necessario prevedere una fascia di rispetto dalle sponde di almeno 10 mt in coerenza con quanto disposto dalle norme contenute nel PEARS 2030 approvato con D.G.R. n. 67 del 12/02/2022, al cap. 6.2 del R.A. – Misure di mitigazione e compensazione degli effetti ambientali;
 - 2.3. il progetto delle opere per la realizzazione dei canali di deflusso delle acque superficiali, previsti all'interno dell'area dell'impianto che avranno andamento trasversale rispetto alle curve di livello in coincidenza degli impluvi principali per convogliare l'acqua verso quest'ultimi e verso l'esterno, dovrà essere realizzato con le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
 - 2.4. La prevista fascia di mitigazione, della profondità compresa tra 10 e 18 m., dovrà essere posta esternamente rispetto alla recinzione collocata a chiusura dell'area del campo fotovoltaico, al fine di rendere l'azione di mitigazione stessa più efficace;
 - 2.5. Con riferimento alla realizzazione della Stazione di trasformazione nel territorio di Monreale (PA), al fine di tutelare il paesaggio percepito dovranno essere adottati sistemi di mitigazione finalizzati a limitarne la visibilità. A tale scopo potranno essere utilizzate specie vegetali scelte fra quelle locali, aventi sviluppo medio alto e comunque compatibili con la funzionalità dell'opera.
 - 2.6. il passaggio dell'elettrodotto interrato in corrispondenza degli attraversamenti fluviali non dovrà prevedere la riduzione della sezione idraulica esistente; eventuali interventi di ripristino dovranno consistere nel consolidamento delle sponde mediante l'esecuzione di opere di ingegneria naturalistica, in grado di ripristinare le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua e la sua rinaturalizzazione, attraverso inerbimenti e messa a dimora di specie arbustive ed arboree;
 - 2.7. dopo la realizzazione del cavidotto dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi;
 - 2.8. Gli interventi relativi alla vegetazione dovranno essere mantenuti in uno stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto; a fine lavori e a distanza di due anni, nonché successivamente alla dismissione dell'opera, per il monitoraggio delle opere di mitigazione il proponente dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica *ante* e *post operam* degli interventi realizzati;



Condizioni A1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale - paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva -
Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Ministero della Cultura – SS-PNRR

Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenze per i Beni Culturali ed
Ambientali di Palermo e Trapani

Condizioni A2.7, 2.8

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale – paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM - Fase precedente la
messa in esercizio - Prima dell'entrata in esercizio dell'opera
nell'assetto funzionale definitivo (pre-esercizio);

POST OPERAM, Fase di esercizio

POST OPERAM, Allestimento del cantiere e lavori per la
dismissione dell'opera, comprese le eventuali attività per il
rispristino delle aree occupate dall'opera.

Verifica di ottemperanza: Ministero della Cultura – SS-PNRR

Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenze per i Beni Culturali ed
Ambientali di Palermo e Trapani

B. Per quanto concerne gli aspetti archeologici

Per gli interventi ricadenti nel territorio della provincia di Palermo

1. In relazione all'area della stazione elettrica di collegamento alla RTN, ricadente nel territorio comunale di Monreale (PA) ancorché i tre saggi abbiano dato esito negativo come documentato con la relazione archeologica trasmessa con Pec del 06/02/2023, se durante i lavori di realizzazione delle opere dovessero emergere nuovi elementi archeologicamente rilevanti la Soprintendenza di Palermo si riserva di realizzare ulteriori indagini;
2. In relazione alla realizzazione del cavidotto interrato e di altri scavi e movimenti di terra tutti i lavori si dovranno svolgere alla presenza e sotto la supervisione di un archeologo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016. In esito alla sorveglianza dei lavori, sarà valutata la necessità, anche in aree e a quote non previste inizialmente, di



ulteriori saggi, che potranno essere necessari secondo gli esiti che la sorveglianza archeologica evidenzierà in itinere. Inoltre, se da detta sorveglianza dovessero emergere elementi di interesse archeologico, si procederà alla stipula di un accordo che disciplini le forme di documentazione e divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti e la produzione di edizioni scientifiche;

3. il curriculum vitae dell'archeologo dovrà essere trasmesso alla U.O.3 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo in via preliminare all'incarico;
4. Il professionista incaricato dovrà accordarsi con l'Unità Operativa. 3 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, cui si attesta la direzione scientifica dello scavo e la titolarità dell'indagine archeologica, la cui documentazione completa (report e apparato illustrativo) dovrà essere consegnata preventivamente alla Soprintendenza stessa per la vidimazione di competenza.

Condizione B1, B2, B4

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

CORSO D'OPERA – Fase di cantiere

POST OPERAM - Fase precedente la messa in esercizio - Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo (pre-esercizio);


Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo

Condizione B3

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase precedente la cantierizzazione – prima dell'avvio delle attività di cantiere;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
arch. Isabella Fera 

Il Dirigente del Servizio V DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola 

Il SOPRINTENDENTE/SPECIALE per il PNRR
dott. Luigi LA ROCCA 